

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Avv. Massimiliano Silveti	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Michele Maccarone	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
Prof. avv. Marco Marinaro	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 07/02/2013, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

Fatto

Il ricorrente afferma che in data 9.2.12 (alle ore 15.38), per il tramite di un suo incaricato, si accingeva ad effettuare un versamento in contanti di euro 2.130,00 presso un "ATM evoluto" nei locali della banca convenuta. Il versamento era destinato a integrare la provvista di altro conto, aperto presso un diverso intermediario, cointestato con il coniuge.

Tuttavia l'operazione non è andata a buon fine a causa di una "non precisata anomalia", per cui il proprio incaricato faceva presente tale circostanza al personale di agenzia, da cui riceveva assicurazioni circa l'effettuazione del versamento nella medesima giornata. In realtà l'operazione veniva compiuta dall'intermediario solo in data 10.2.2012 (alle ore 13.10).

Ciò premesso, il ricorrente lamenta che, a causa del ritardo nell'operazione di versamento, il conto destinatario "è andato in rosso" con conseguente blocco (ad



opera del diverso intermediario) delle carte di credito e debito connesse al conto stesso. Pertanto ha dovuto provvedere con urgenza ad un versamento di euro 1.500 per ripristinare l'utilizzo del conto corrente e dei connessi strumenti di pagamento. Come ulteriore conseguenza non avrebbe potuto provvedere ai bisogni della propria famiglia per tre giorni (10 - 11 - 12 febbraio 2012), non avendo ulteriori disponibilità economiche.

In conclusione, chiede un risarcimento di danni per importo non inferiore a € 5.000,00.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario premette che esiste un accordo commerciale con l'intermediario destinatario del contestato versamento per l'effettuazione di alcuni "servizi di cassa", tra cui operazioni di versamento, come quella oggetto della controversia.

Ciò premesso, riconosce che si è verificato un malfunzionamento dell'ATM evoluto, ma precisa di aver informato il ricorrente dell'impossibilità di effettuare l'operazione di versamento nella stessa giornata del 9.2.2012; infatti, per motivi di sicurezza, l'ATM non poteva essere immediatamente aperto, anche perché il disguido si era verificato alle ore 15.38, a ridosso dell'orario di chiusura - ore 16.00. Ha quindi fornito rassicurazioni sull'effettuazione dell'operazione entro il giorno successivo (10.2.2012), come in effetti è avvenuto, dopo le necessarie verifiche tecniche.

In merito alla richiesta di risarcimento danni fa presente di non avere alcuna responsabilità per i pregiudizi lamentati dal ricorrente, ascrivibili a scelte comportamentali e comunque contesta la mancanza di prove sugli asseriti danni. Chiede quindi il rigetto del ricorso.

Diritto

Dallo svolgimento dei fatti risulta che effettivamente si è verificato un disservizio nel funzionamento dell'ATM della banca convenuta, che ha determinato un ritardo nell'esecuzione del versamento da parte del ricorrente a favore del suo conto aperto presso altro intermediario.

La banca, al riguardo, ha sostanzialmente riconosciuto la sua responsabilità trattandosi di evento riguardante un impianto tecnico di sua competenza.

Tuttavia la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente non può essere accolta mancando elementi probatori concreti sui pregiudizi asseritamente subiti e sul



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

nesso causale con l'evento denunciato (sull'onere della prova del danno patrimoniale, v., tra le tante, Cass. n. 4652 del 26/2/2009).

Pertanto il ricorso non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE